

Rifiuti, imprese all'appello Mud

Tenuto alla comunicazione anche chi opera con il Sistri

DI VINCENZO DRAGANI

Si avvicina il termine del 30 aprile 2015 entro il quale produttori, commercianti e gestori di rifiuti, compresi quelli che operano in Sistri, nonché i fornitori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno effettuare la rituale comunicazione annuale Mud in relazione, rispettivamente, a residui e beni oggetto delle loro attività nel corso del 2014. Le regole procedurali e la modulistica per adempiere all'obbligo in scadenza sono quelle dettate dal dpcm 17 dicembre 2014 (pubblicato S.o. n. 97 alla G.U. del 27/12/2014 n. 299), provvedimento che ha confermato l'impianto della precedente comunicazione (ex dpcm 12 dicembre 2013) seppur ritoccano in alcuni punti il modello unico di dichiarazione da utilizzare.

Soggetti obbligati. Le categorie dei soggetti tenuti alla denuncia sono scandite dalle sei sezioni previste dal nuovo dpcm 2014 (sulla base dei rispettivi provvedimenti di settore che declinano l'obbligo istituito dalla legge 70/1994), ossia: «Comunicazione rifiuti» (ex dlgs 152/2006 e dlgs 182/2003), «Veicoli fuori uso» (ex dlgs 209/2003), «Imballaggi» (ex dlgs 152/2006), «Rae» (ex Dlgs 49/2014), «Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione» (ex dlgs 152/2006), «Produttori di Aee» (ex dlgs 49/2014).

Obbligati, in particolare, alla comunicazione rifiuti sono (ex articolo 189 del dlgs 152/2006, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal dlgs 205/2010, come più avanti precisato):

- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ad eccezione di imprese agricole con fatturato annuo ≤ 8 mila euro) e, qualora aventi più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi ex articolo 184, comma 3, lettere c), d), g) del dlgs 152/2006 (ossia, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività di recupero/smaltimento di residui prodotti da trattamento acque e abbattimento fumi);
- soggetti che effettuano

I soggetti obbligati alla dichiarazione entro il 30/4

Comunicazione Rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Enti ed imprese: <ul style="list-style-type: none"> - produttori iniziali rifiuti pericolosi (ad eccezione di imprese agricole con fatturato ≤ 8 mila euro); - con più di 10 dipendenti, produttori iniziali rifiuti non pericolosi ex articolo 184/3, lettere c), d), g) del Dlgs 152/2006; - che effettuano operazioni di recupero/smaltimento rifiuti (compresi i nuovi produttori di rifiuti) • Soggetti che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto rifiuti • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione • Gestori impianti portuali di raccolta rifiuti navi e ex Dlgs 182/2003 • Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - produttori rifiuti pericolosi conferenti a servizio pubblico di raccolta in convezione; - operatori comparto estetico ex articolo 40, legge 214/2011; - distributori e centri di assistenza Aee ex Dm 65/2010
Comunicazione Veicoli fuori uso	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti trattamento veicoli fuori uso ex Dlgs 209/2003 (quelli rientranti nel Dlgs 152/2006 vanno dichiarati in "comunicazione rifiuti")
Comunicazione Imballaggi	<ul style="list-style-type: none"> • Conai ed organismi ex articolo 221, comma 3, Dlgs 152/2006 che effettuano gestione rifiuti di imballaggio • Impianti autorizzati a gestione rifiuti di imballaggio ex Dlgs 152/2006
Comunicazione Gestori Rae	<ul style="list-style-type: none"> • Impianti di trattamento e recupero Rae ex articolo 19, comma 6, Dlgs 49/2014 (altri tecno-rifiuti vanno dichiarati in "comunicazione rifiuti")
Rifiuti urbani, assimilati, raccolti in convenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Comuni, Consorzi, Comunità montane responsabili servizio gestione integrata rifiuti (anche per Rae raccolti dai relativi centri)
Comunicazione Produttori Aee	<ul style="list-style-type: none"> • Produttori di Aee ex articolo 29, comma 6, Dlgs 49/2014

raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale (ossia prodotti da terzi); enti ed imprese che effettuano ope-

raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale (ossia prodotti da terzi); enti ed imprese che effettuano ope-

Tenuti alla stessa comunicazione rifiuti sono, in base al dlgs 182/2003, i gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Esclusi dalla comunicazione, invece i produttori che conferiscono i rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta previa convezione, gli operatori del settore estetico (articolo 40 della legge 214/2011), i distributori e gestori di centri assistenza

Aee che ritirano «uno contro uno» gli analoghi Rae e i relativi trasportatori incaricati individuati dal decreto 65/2010. Obbligati alla comunicazione veicoli sono invece i responsabili degli impianti di trattamento di mezzi fuori uso e relativi componenti contemplati dal dlgs

209/2003 (mentre i veicoli rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 152/2006 vanno denunciati nella comunicazione rifiuti).

La comunicazione imballaggi interessa invece il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) nonché gli organismi ex articolo 221, comma 3, dlgs 152/2006 che effettuano gestione di rifiuti di imballaggio e gli impianti autorizzati alla gestione di rifiuti di imballaggio ex medesimo Codice ambientale.

Alla specifica comunicazione Rae soggiacciono i titolari di impianti di trattamento e recupero dei tecno-rifiuti nonché i gestori dei relativi centri di raccolta ex articolo 19, comma 6, dlgs 49/2014 (gli analoghi materiali rientranti nel campo di applicazione del dlgs 152/2006 devono invece essere dichiarati nella comunicazione rifiuti).

La comunicazione rifiuti urbani è appannaggio dei soggetti istituzionali respon-

sabili servizio di gestione integrata rifiuti, che devono ivi dichiarare anche i Rae raccolti nei propri centri di raccolta. La comunicazione «produttori Aee» riguarda, infine, i produttori di Aee individuati dall'articolo 29, comma 6, dlgs 49/2014.


La modulistica. Sostanzialmente allineata a quella dell'edizione 2013 la modulistica prevista dal dpcm 17 dicembre 2014, con alcune novità compilatorie.

Tra le più rilevanti, l'obbligo di dichiarare separatamente in base alla destinazione finale (recupero o smaltimento) i rifiuti ancora in giacenza presso la struttura al 31 dicembre 2014 (novità prevista nei moduli delle comunicazioni rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi e Rae) e una maggiore analiticità nella descrizione dello stato fisico dei residui prodotti o gestiti, con l'esordio della nuova voce «vischioso e sciropposo» nella scheda comunicazione rifiuti.

Gli operatori Sistri. Qualora rientranti tra i più sopra evidenziati soggetti, tenuti alla corrente dichiarazione Mud sono anche coloro che utilizzano, per obbligo di legge o su base volontaria (ex articolo 188-ter del dlgs 152/2006 o dlgs 209/2003), il nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti.

La prescrizione deriva dal dl 101/2013 (come, da ultimo, modificato dal dl 192/2014), provvedimento che obbliga fino al 31 dicembre 2015 i soggetti operanti in Sistri a osservare anche le regole sul tradizionale tracciamento dei rifiuti imposte dagli articoli 189 (Mud), 190 (registri di carico/scarico) e 193 (formulario di trasporto) del dlgs 152/2006 nella versione precedente alle modifiche introdotte dal dlgs 205/2010 (modifiche, queste ultime, disposte per allineare le regole del Codice ambientale alle nuove regole telematiche ma la cui effettiva vigenza scatterà solo dal 1° gennaio 2016).

Modalità di comunicazione. La presentazione della dichiarazione dovrà essere effettuata per via telematica secondo le istruzioni del dpcm 17 dicembre 2014, con l'opzione di una modalità «semplificata» (inoltre della modulistica cartacea) per i piccoli produttori iniziali di rifiuti (non più di sette tipologie di rifiuti per unità locale, con utilizzo fino a tre trasportatori e fino a tre destinatari finali).



razioni di recupero e smaltimento rifiuti (compresi i «nuovi produttori», ossia coloro che ex articolo 183 effettuano operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano natura o composizione dei rifiuti); commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.